



## COS'È LA PROTEZIONE CIVILE?



È difficile indicare cosa si intenda per Protezione Civile se non ci si riallaccia all'evoluzione che nel tempo ha avuto tale concetto nella coscienza sociale del paese.

Come spinta emotiva trova radici lontane nelle popolazioni contraddistinte da un profondo senso civico e rappresenta la manifestazione evidente dei sentimenti di solidarietà, collaborazione e spirito di organizzazione di un gruppo

sociale.

La storia racconta di organizzazioni solidaristiche tese a portare il proprio aiuto in occasione di grosse emergenze già con gli ordini religiosi medievali e con le prime strutture laiche, quali le Misericordie sorte a Firenze nel 1240, o i Vigili del Fuoco presenti da secoli nelle vallate alpine.

D'altronde un territorio come il nostro, che è scosso periodicamente e ricorrentemente da calamità naturali, o catastrofi che provocano danni, talvolta ingenti, con gravissime ripercussioni sulla vita economica e sociale del paese, non poteva non vedere anche la nascita di una forte vocazione al volontariato che si è sempre caratterizzato come valido supporto dell'autorità di governo.

Sia le forze spontanee del paese che quelle facenti capo alle istituzioni pubbliche hanno avuto, in passato, strutture organizzate al fine di intervenire per prestare i soccorsi necessari per salvare vite umane, per alleviare le sofferenze dei malati, dei feriti, trovare un letto a chi avesse perduto la propria casa, distribuire cibo e vestiario, ripristinare le vie



e i mezzi di comunicazione, insomma per cercare di riportare le zone colpite ad una situazione di vita nuovamente normale.

Fino a qualche anno fa il concetto di protezione civile era inteso prevalentemente quale attività di soccorso, successiva all'evento calamitoso. Dopo il terremoto in Irpinia, si è cominciato a rivedere tale concetto, ampliandolo notevolmente. Da un lato si sono sviluppate le attività di previsione e prevenzione, e dall'altro si è organizzata nel modo migliore la struttura d'intervento.

## Cosa si intende per previsione e prevenzione?



La **previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; mentre per **prevenzione** si intende l'attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi calamitosi.

Ciò significa che la componente

scientifico fa il suo ingresso nel mondo della protezione civile, acquistando un ruolo rilevante.

Nella fase dell'emergenza si va gradualmente affermando lo strumento della pianificazione, che, sulla base degli scenari individuati con l'attività di previsione-prevenzione, permette agli esperti del settore di realizzare non solo dei modelli di intervento operativo, ma di determinare i tipi di risorse da utilizzare nell'emergenza localizzandone i detentori sul territorio.

Dopo la fase dell'emergenza ha inizio quella dell'avvio della ripresa che consiste nella predisposizione di tutta una serie di attività e di strumenti, anche di carattere legislativo che consentano e accelerino il ritorno alla normalità.

L'evoluzione del concetto di protezione civile cui oggi stiamo assistendo non si arresta e segue di pari passo l'evolversi della coscienza civile.

L'opinione pubblica e i mass media hanno cominciato ad utilizzare tale espressione sempre più ricorrentemente, non legandola più solo ad eventi di notevole gravità ed entità, ma anche ad altri di minore portata.

In questa direzione si muove anche la **Legge N. 225 del 24 Febbraio 1992**, con la quale è




stato istituito il "Servizio Nazionale della Protezione Civile" che ha, come recita l'art.1, il compito di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi".

## Le strutture

La nuova filosofia della Protezione Civile ha trovato una risposta nella legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 che ha stabilito con sufficiente precisione gli ambiti di competenza dei principali organi tenuti a compiere attività di protezione civile, nelle varie fasi in cui si articola la complessa azione delle Amministrazioni e degli Enti in materia.

L'indicazione riguarda, principalmente, le attribuzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per esso, al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, che si sviluppano nell'area degli interventi straordinari o comunque connessi ad eventi eccezionali, nonché quelle confermate alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del Ministero dell'interno in materia di coordinamento tecnico-operativo.

Tutto il sistema delle norme riceve impulso e definizione di competenze e responsabilità dalle previsioni dell'art. 2 con il quale **gli eventi calamitosi vengono distinti in tre categorie.**



**La prima categoria - tipo a** - è quella che prevede l'intervento in via ordinaria di una sola componente del complesso sistema organizzativo; si tratta, come è ovvio, del primo livello di intervento che si risolve normalmente con l'attivazione di una sola forza operativa nel comune dove è accaduto l'evento (Vigili del fuoco, vigili urbani, Croce Rossa, Gruppo comunale, ecc.).

**La seconda categoria - tipo b** - concerne quei tipi di eventi che comportano la presenza sul territorio di diverse componenti e richiede, necessariamente, l'intervento coordinatore di un'autorità straordinaria; si tratta, quindi, dell'intervento del Prefetto, il quale dirige e coordina le attività di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.

In tale ipotesi si dispiega in tutta la sua articolazione la macchina organizzativa della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio del Ministero dell'interno, sia per l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi di quelli già emanati dal Prefetto per assicurare i primi interventi di



soccorso, sia per il coordinamento tecnico operativo dell'attività di emergenza, che per il collegamento con il resto del territorio nazionale per tutte le ulteriori risorse che si rivelassero necessarie.

**La terza categoria - tipo c** - riguarda infine le calamità naturali, le catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Da questa fattispecie prende l'avvio la straordinaria organizzazione per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per esso, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, previa deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, assume la responsabilità politica del coordinamento di tutte le attività legate all'emergenza.

L'emergenza, che possiamo definire di "rilevanza straordinaria", può essere gestita in sede centrale oppure attraverso la nomina di Commissari delegati: per la prima il Ministero si avvale del Comitato Operativo, mentre per la seconda viene decentrato sul territorio il punto di riferimento principale delle attività legate agli effetti degli eventi calamitosi.

La decisione del Consiglio dei Ministri e le successive scelte di conduzione dello stato di emergenza si inseriscono, ovviamente, nella gestione delle attività di soccorso ed assistenza mentre in provincia è già in pieno svolgimento l'azione coordinatrice del Prefetto.

E proprio il Prefetto, infatti, il motore di tutte le azioni di emergenza e la informazione che egli è tenuto a dare specialmente agli organi centrali è la molla che fa scattare anche l'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza.

Al Prefetto è attribuita la responsabilità di predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e di curarne l'attuazione.

